

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

I RIFIUTI e l'ambito di applicazione del Metodo Tariffario (MTR)

Ad ARERA la Legge di bilancio 2018 ha affidato il compito di **regolare** – aggiungendolo all'energia elettrica, al gas e all'acqua - anche **il settore dei rifiuti**, con riguardo al **miglioramento** del servizio agli utenti, **all'omogeneità** tra le aree del Paese, alla valutazione dei **rapporti costo-qualità** e all'adeguamento **infrastrutturale**.

Il Metodo Tariffario stabilisce i **limiti delle tariffe** e predispone **quattro diversi schemi** che Comuni, gestori e altri enti competenti potranno scegliere in base ai propri obiettivi di miglioramento del servizio al cittadino.

I servizi regolati dal nuovo metodo tariffario sono:

- spazzamento e lavaggio strade
- raccolta e trasporto
- trattamento e recupero dei rifiuti urbani
- trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
- gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti

Il metodo tariffario, impostando una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio, introduce un sistema di copertura dei costi in grado di **incentivare il sistema locale a gestire integralmente i rifiuti**.

La regolazione ha carattere **graduale** e **asimmetrico**, perché tiene conto delle diverse condizioni territoriali di partenza.

La tempistica del provvedimento è scandita in particolare dall'esigenza dei **Consigli comunali** che, a normativa vigente, **entro l'anno dovranno emettere provvedimenti relativi alla tariffa** in coerenza con il metodo ARERA destinato ad omogeneizzare la complessa composizione tariffaria sui rifiuti urbani e assimilati.

Le nuove regole sulla trasparenza prevedono invece un primo periodo di regolazione che parte dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2023 (in modo sperimentale per tutto il 2020) a beneficio degli utenti domestici e non. Per i Comuni sotto i 5 mila abitanti si applica dal gennaio 2021.

La procedura di approvazione delle tariffe prevede che il gestore predisponga il *Piano economico finanziario* e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (Ente di governo dell'ambito, Regione, Provincia autonoma, Comune o altri), il quale - dopo le verifiche di correttezza completezza e congruità dei dati – trasmette il Piano e i corrispettivi tariffari ad ARERA.

L'Autorità provvede all'approvazione una volta verificata la coerenza regolatoria degli atti ricevuti. ARERA ha anche istituito un **tavolo permanente con Regioni ed Autonomie locali**, per garantire un confronto continuativo con i diversi attori coinvolti nella *governance* del settore rifiuti.

Sul tema dei **flussi economici, fiscali e contabili**, alla luce della rilevanza del ruolo svolto dagli enti locali nel settore, l’Autorità:

- al fine di preservare gli equilibri della finanza pubblica locale, ha previsto che **debbano essere indicati separatamente**, negli avvisi di pagamento, gli **oneri relativi ad attività esterne al perimetro di gestione dei rifiuti urbani**;
- al fine di tenere conto degli **effetti fiscali e contabili** ha introdotto specifiche misure tese a sterilizzare gli effetti di modalità di prelievo che non permettono l’applicazione dell’IVA o quelli relativi a valutazioni sulla esigibilità dei crediti, secondo principi di tutela della finanza pubblica locale.

Per migliorare la trasparenza del settore verso i consumatori, le regole dell’Autorità prevedono che i gestori del servizio rifiuti (compresi i Comuni che gestiscono in economia) predispongano e pubblichino la **Carta della Qualità** e che i **documenti di riscossione** (bollette, fatture o altro) riportino chiaramente le informazioni sugli importi addebitati, calcolo della tariffa, le modalità di pagamento, i recapiti e le procedure per i reclami, le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Qualsiasi variazione di rilievo nelle condizioni di erogazione del servizio dovrà essere comunicata agli utenti con un adeguato preavviso e i soggetti coinvolti nella filiera dovranno dialogare tra loro per trasmettere le informazioni richieste agli utenti.

DICHIARAZIONE COMPLETA DEL PRESIDENTE DELL’AUTORITA’, STEFANO BESSEGHINI

“Il nuovo metodo tariffario per i rifiuti è un contributo importante, da oggi a disposizione del Paese, per consentire una reale convergenza tra servizi di raccolta, trasporto, smaltimento e riciclo dei rifiuti. A regime, grazie alla maggiore efficienza, consentirà anche di far emergere zone grigie presenti in questo complesso settore. È un metodo tariffario che nasce volutamente sovradimensionato in termini di strumenti, perché l’Italia è diversificata e complessa e necessita un avvio progressivo ed asimmetrico e al tempo stesso orientato ad un orizzonte temporale relativamente ristretto per consentire una veloce retroazione. Oggi convivono eredità negative e vincoli dal passato e al tempo stesso un mondo che va verso sostenibilità ed economia circolare. L’asimmetria e la progressività sono necessari per consentire agli enti locali, agli operatori, ai consumatori e a tutti gli attori coinvolti nella filiera dei rifiuti, di adeguare i propri comportamenti alle stesse regole pur partendo da situazioni molto differenti. Bisogna aver chiaro che i rifiuti non sono l’emergenza di un particolare comune o di una regione, ma un sistema da integrare e gestire in modo organico in tutto il Paese. Un grande compito di questo primo metodo tariffario sarà spiegare se stesso, rendere evidenti i benefici di una regolazione nazionale del settore. Dobbiamo arrivare ad avere le stesse regole per tutti i cittadini, trasparenza dei flussi economici e delle competenze, riduzione drastica dell’evasione che - oltre a creare disparità tra i consumatori - toglie risorse indispensabili al ciclo dei rifiuti. I comuni e gli operatori hanno dimostrato di apprezzare il confronto e il dialogo che l’Autorità ha aperto prima di varare il metodo tariffario, l’obiettivo sarà delineare con loro il prossimo panorama degli interventi, affrontando i temi infrastrutturali ed impiantistici che permetteranno di contribuire allo sviluppo di un pezzo importante del cosiddetto green-deal che vede nell’economia circolare un tassello essenziale”.

APPENDICE

COSA SI INTENDE PER 'GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI'?

“la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario” e “il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade [...], volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti”.

COSA SI INTENDE PER 'RIFIUTI URBANI'

“a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)”.

LE COMPETENZE E LE ENTRATE TARIFFARIE

Alle **REGIONI** competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani

Il **CONSIGLIO COMUNALE** deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Gli **ENTI LOCALI** deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno

Il **totale delle entrate tariffarie** di riferimento (**TARI 2020-2021**) è dato da somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il d.P.R. n. 158/99 e determinato secondo criteri di **efficienza**, nonché di **trasparenza** e **omogeneità**, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole **attività del ciclo integrato che comprende**: Spazzamento e lavaggio strade, Raccolta e trasporto rifiuti urbani, Gestione tariffe e rapporti con gli utenti, Trattamento e recupero dei rifiuti urbani, Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

ENTRATE A COPERTURA DEI COSTI VARIABILI	ENTRATE A COPERTURA DEI COSTI FISSI
<ul style="list-style-type: none"> + costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati + costo trattamento e smaltimento + costo trattamento e recupero +costo raccolta dei rifiuti differenziati + Costi operativi incentivanti variabili <ul style="list-style-type: none"> - ricavi derivanti da corrispettivi CONAI + Coefficiente di gradualità e componente a conguaglio relativa ai costi variabili anni 2018-2019 <ul style="list-style-type: none"> - proventi della vendita di materiale e energia derivante da rifiuti 	<ul style="list-style-type: none"> + costo spazzamento e lavaggio + costi comuni + costo d'uso del capitale +costi operativi incentivanti fissi +coefficiente di gradualità e componente a conguaglio relativa ai costi fissi 2018-2019